



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L' INTEGRITA'

2014-2016

Introduzione

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'art. 12 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 (come modificata dalla legge n. 83/2000) è un'Amministrazione indipendente composta, attualmente, da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214, del 22 dicembre 2011, ha ridotto a 5 il numero di componenti, compreso il Presidente; la modifica entrerà in vigore a decorrere dal prossimo rinnovo, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del sopracitato articolo.

Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque, con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

La Commissione ha il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerare indispensabili;
- esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un lodo sul merito della controversia;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia;
- indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- rilevare l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti;
- valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall'art. 3 l.n.83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
- assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei;
- riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
- trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

La Commissione di garanzia è, attualmente, composta da Roberto ALESSE (Presidente) e da Pietro BORIA, Alessandro FORLANI, Elena MONTECCHI, Iolanda PICCININI, Nunzio PINELLI, Salvatore VECCHIONE (componenti).

Il Segretario generale è il Consigliere Stefano Glinianski.

2. La trasparenza.

La nozione di “*trasparenza*” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a far data dal D.lgs. 150 del 2009, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 15 del 2009, il cui articolo 1, enuncia tra le finalità perseguite dall’intervento normativo, la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche “*anche a garanzia di legalità*”.

La trasparenza, intesa come *accessibilità totale* delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, costituisce, altresì, un elemento fondamentale di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Simile impostazione è stata confermata anche nelle successive disposizioni con le quali il legislatore è intervenuto in materia e, precisamente, con la legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “*anticorruzione*”) e con il successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. Attraverso tale ultimo atto normativo sono stati sistemati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi. Il decreto legislativo citato disciplina, inoltre, l’istituto, del tutto nuovo, dell’accesso civico, espressione dell’ingresso nell’ordinamento giuridico del concetto di *open data*.

3. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

3.1. Le fonti

Il Programma per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2014-2016, della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è adottato ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di seguito “Programma”, sono:

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che, all’articolo 11 definisce la trasparenza come “*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e di valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione*”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

- Delibera CIVIT n. 50/2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 -2016”;
- Delibera CIVIT n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Delibera CIVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica;
- Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica;
- Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziale, d’ora innanzi “Regolamento”, adottato con Delibera n. 13/249 del 9 settembre 2013, pubblicata in G.U., serie generale n. 230, del 1° ottobre 2013;

Il Programma rappresenta un documento di prima attuazione degli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, nonché delle regole che l’Autorità ha voluto darsi autonomamente con Regolamento.

4. Struttura del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 è articolato in 5 sezioni:

- 4.1 I dati pubblicati;
- 4.2 Il processo di attuazione del Programma;
- 4.3 Il sistema di monitoraggio interno di attuazione del Programma.
- 4.4 Accesso civico.
- 4.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza e coinvolgimento degli *stakeholders*.

4.1 I dati pubblicati.

Con Regolamento adottato nella seduta del 9 settembre 2013, l’Autorità ha recepito le indicazioni del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e del d.lgs. 25 ottobre 2009, n. 150, e individuato l’elenco dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito web www.cgsse.it, nella sezione denominata “Autorità trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti che, ai sensi del predetto Regolamento, sono oggetto di pubblicazione, secondo lo schema di cui all’[allegato 1](#) del presente Programma.

Inoltre, nella fase di prima attuazione del Programma e, comunque, entro il 31 gennaio 2016, il Responsabile della trasparenza individua i dati e le informazioni ulteriori da inserire nel Programma, oltre a quelli previsti dalla legge.

4.2 Il processo di attuazione del Programma.

L'attuazione del Programma rientra tra i doveri dei Responsabili dei Servizi, appositamente individuati nel citato [allegato 1](#), i quali sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il Servizio tecnico-informatico provvede alla pubblicazione dei dati, delle informazioni o documenti indicati nell'allegato 1, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.

I soggetti detentori dei dati, cioè i Responsabili dei servizi, hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento.

Il Responsabile per la trasparenza controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e provvede al suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal regolamento, adottando ogni azione necessaria a garantire la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

A cadenza trimestrale, il Responsabile per la trasparenza indica il grado di realizzazione del programma in un *report* presentato al Segretario Generale. In particolare, il *report* dovrà indicare le principali difficoltà incontrate nella realizzazione del Programma e le azioni, a tal fine, adottate.

4.3 Il sistema di monitoraggio interno dei dati e delle informazioni.

Il Programma individua i dati e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e di aggiornamento.

Pertanto, l'Autorità adotta specifiche misure volte a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. In particolare, [nell'allegato 1](#) del presente documento, sono indicati per ciascuna tipologia di dati, informazioni e documenti, la periodicità con la quale i Responsabili dei servizi dovranno fornire i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento degli stessi.

In considerazione della specificità dei dati e delle informazioni oggetto del Programma, i Responsabili dei servizi potranno, nel corso dell'anno, presentare proposte per l'aggiornamento del programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder*, per migliorare il livello di trasparenza dell'Autorità. Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono proposti al Responsabile della trasparenza che, formulate le proprie valutazioni in merito, le sottopone all'esame del Segretario Generale ai fini della loro eventuale adozione, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4.4 Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni e dati, comporta il diritto di chiunque di richiederli, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Autorità. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale, titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico possono essere inviate all'indirizzo segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it, utilizzando gli appositi moduli inseriti nella sezione "Autorità trasparente" della *home page* del sito www.cgsse.it.

4.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza e coinvolgimento degli *stakeholders*.

L'Autorità intende assumere iniziative volte a dare piena conoscenza del Programma sia ai cittadini sia alle singole strutture chiamate a conseguire gli obiettivi della trasparenza e consentire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Allegato 1